



cstf020003@istruzione.it
cstf020003@pec.istruzione.it
www.itiscastrovillari.edu.it
C.F. 83000750782
Cod. Min. CSTF020003



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Calabria

Istituto Tecnico Industriale Statale 'E. Fermi'

Via Piero della Francesca, snc - 87012 Castrovillari (CS)
Tel. 0981 480171 - Fax 0981 1989902

Circolare n. 88

Agli alunni e alle loro famiglie
Al personale docente e ATA
All'utenza

Al Sito della scuola

OGGETTO: Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19.

Con nota n. 51961 del 31/12/2022, il Ministero della Salute ha emanato un aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19, con le quali si forniscono le seguenti indicazioni procedurali:

CASI CONFERMATI

Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell'isolamento, con le modalità di seguito riportate:

- Per i casi che sono sempre stati **asintomatici** e per coloro che **non presentano comunque sintomi da almeno 2 giorni**, l'isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, **a prescindere dall'effettuazione del test antigenico o molecolare**.

Per i casi che sono sempre stati asintomatici l'isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni qualora un test antigenico o molecolare effettuato presso struttura sanitaria/farmacia risulti negativo;

E' obbligatorio, a termine dell'isolamento, l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 10mo giorno dall'inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.

Pertanto, il **rientro a scuola degli studenti risultati positivi** è previsto, nei casi che sono stati sempre asintomatici e per coloro che non presentano comunque sintomi da almeno 2 giorni, dopo 5 gg dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall'effettuazione del test antigenico o molecolare. In tal caso è obbligatorio l'uso continuo della mascherina di tipo FFP2 fino al 10mo giorno dall'inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), salvo esito negativo di test antigenico o molecolare effettuato presso struttura sanitaria/farmacia.

NON E' PERMESSO IL RIENTRO A SCUOLA IN CASO DI PERSISTENZA DEI SINTOMI senza l'esito negativo di un tampone effettuato presso struttura sanitaria/farmacia.

In caso di **positività persistente**, si potrà **interrompere l'isolamento al termine del 14° giorno** dal primo tampone positivo, a prescindere dall'effettuazione del test (Circolare 37615 del Ministero della Salute del 31/08/2022).

Spetta alla famiglia (e allo studente, se maggiorenne), nel caso in cui non sia stato effettuato tampone con esito negativo, segnalare che il rientro a scuola sta avvenendo nel rispetto di quanto previsto dalla circolare del Ministero della salute, compilando il modulo allegato alla presente.

CONTATTI STRETTI DI CASO

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, durante il quale è obbligatorio di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al **quinto giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto stretto.

Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l'esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2.

Si allega:

1. Circolare n. 51961 del 31/12/2022 del Ministero della Salute, di cui si raccomanda attenta lettura per quanto qui non riportato;
2. autodichiarazione "rientro a scuola dopo positività a Covid-19 SENZA ESITO NEGATIVO DEL TAMPONE".

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof. Raffaele Le Pera

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93